(2003/C 242 E/040)

ΙT

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3078/02 di Ulpu Iivari (PSE) alla Commissione

(28 ottobre 2002)

Oggetto: Doppia tassazione delle orchestre

La legislazione comunitaria, in particolare l'articolo 49 del trattato che istituisce la Comunità europea, vieta agli Stati membri restrizioni alla libera prestazione dei servizi applicando la doppia tassazione. All'interrogante risulta che l'orchestra da camera finlandese Avanti!, finanziata principalmente con fondi pubblici, sia stata doppiamente tassata nel Land tedesco dello Schleswig-Holstein, dove si era esibita in occasione del festival musicale nell'agosto 2001. L'orchestra ha dovuto pagare le tasse sul cachet dello spettacolo nonostante, in conformità dell'accordo fiscale in vigore tra Finlandia e Germania, avesse presentato i certificati rilasciati dalle autorità finlandesi attestanti la concessione di sovvenzioni per la sua attività. Dai certificati risultava anche che la tournée in questione era stata finanziata con i fondi pubblici e che l'orchestra, in qualità di datore di lavoro, paga ai musicisti lo stipendio, ne detrae le imposte e versa i contributi. Sono quasi due anni che l'orchestra denuncia alle autorità del Land tedesco tale doppia tassazione, ma la vicenda non è ancora stata risolta.

Ritiene la Commissione che tali avvenimenti rappresentino un ostacolo per il funzionamento del mercato interno? Quali misure concrete intende adottare per migliorare il funzionamento del mercato interno per quanto in particolare riguarda le problematiche concernenti la doppia tassazione?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(9 dicembre 2002)

La Commissione si pregia di informare l'onorevole parlamentare che, secondo le informazioni pervenute dalle autorità tributarie tedesche, il caso dell'orchestra finlandese Avanti! si è concluso a favore dell'orchestra, cosicché la stessa non dovrà versare nessuna imposta al fisco tedesco.

La Commissione sa che esistono specifiche questioni fiscali connesse a prestazioni artistiche effettuate all'estero. Queste si ricollegano al fatto che secondo la maggior parte dei trattati volti ad evitare la doppia imposizione le imposte spettano allo Stato in cui si effettua la prestazione, in quanto essi si conformano all'articolo 17 della convenzione tipo della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici. In pratica ciò significa che un artista che si esibisce all'estero sarà di norma soggetto a più di un regime fiscale.

Se la Commissione dovesse ritenere che le norme fiscali nazionali applicate sono discriminatorie, essa è pronta ad attivarsi ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE. In proposito andrebbe anche richiamato che dinanzi alla Corte di giustizia pende una causa (causa C-234/01 (1) — Gerritse) relativa alla tassazione tedesca degli artisti non residenti. La causa arriverà probabilmente a sentenza nel 2003.

(1)	GU	C	245	del	1.9.2001	•
-----	----	---	-----	-----	----------	---

(2003/C 242 E/041)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3098/02 di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione

(28 ottobre 2002)

Oggetto: Responsabile della cooperazione con Macao

Nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «L'Unione europea e Macao: dopo il 2000» del 12.11.1999 si affermava che «sarebbe stato istituito un responsabile della cooperazione incaricato di contribuire al processo di coordinamento della cooperazione bilaterale per un lasso di tempo limitato»

Il Parlamento europeo aveva accolto con entusiasmo e appoggiato questa intenzione e, nella risoluzione votata il 15 febbraio 2001 sulla suddetta comunicazione (¹) — cfr. punto 189 — ha approvato quanto segue: «chiede alla Commissione di procedere come annunciato nella suddetta comunicazione, alla nomina di un responsabile per la cooperazione CE-Macao che avrà il compito di collaborare al processo di

IT

coordinamento della cooperazione bilaterale, al fine di ribadire il proprio impegno nel consolidare le relazioni fra le due parti». Tale preoccupazione era già stata manifestata in precedenza, in occasione della risoluzione votata il 16 dicembre 1992 (²), all'epoca della transizione del territorio di Macao dall'amministrazione portoghese allo statuto di regione amministrativa speciale nell'ambito della Repubblica popolare cinese.

Nell'ambito del dibattito in seno al Parlamento europeo, il Commissario Nielson ha reso note le peripezie del processo di designazione di tale responsabile comunitario e ha comunicato: «Continuiamo a ritenere che sia molto importante nominare un responsabile per la cooperazione».

In risposta a una mia precedente interrogazione scritta (P-1961/01 (³)), il 19 luglio 2001 il Commissario Patten ha risposto, dopo aver ricordato le medesime peripezie del processo di nomina: «La Commissione sta preparando la programmazione pluriennale della cooperazione per Macao, che prevede la nomina di un responsabile per la cooperazione. In tale contesto, la Commissione è in grado di annunciare che la programmazione è alla sua fase finale e che la questione della nomina del responsabile per la cooperazione sarà brevemente risolta.»

Tuttavia, mi risulta che ciò non sia stato ancora concretizzato, ed è opportuno ricordare e sottolineare che si trattava della nomina e dell'entrata in funzione di un responsabile specifico per la sola Macao, e non simultaneamente per Hong-Kong e Macao. Si chiede pertanto alla Commissione:

E' già stato nominato e ha assunto le sue funzioni il responsabile specifico per la cooperazione CE-Macao? In caso negativo, per quale ragione e qual è lo stato di avanzamento di tale processo? In caso affermativo, quali insegnamenti e conclusioni vengono tratti dal suo primo anno d'attività?

- (1) GU C 276 dell'1.10.2001, pag. 268.
- (2) GU C 296 del 18.10.2000, pag. 190.
- (3) GU C 364 del 20.12.2001, pag. 232.

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(29 novembre 2002)

Poiché i progetti di cooperazione con Macao (studi europei, turismo, servizi Offshore) iniziati nel 1997-1998 si sono conclusi nel 2001 e l'attuale agenda comunitaria per la cooperazione con Macao contiene un solo progetto (relativo alla cooperazione legale, già in procinto di partire), la Commissione non ha potuto assumere un funzionario addetto alla cooperazione con Macao.

Rimane tuttavia l'impegno della Commissione, come sottolineato nel corso della nona riunione del comitato congiunto Comunità-Macao tenutosi a Bruxelles il 18 ottobre 2002, a mantenere strette relazioni con Macao. A tale scopo essa sta attualmente esplorando modalità e strumenti per l'ulteriore sviluppo di attività di cooperazione con la speciale regione amministrativa di Macao nell'ambito degli strumenti finanziari esistenti.

(2003/C 242 E/042) INTERROGAZIONE SCRITTA E-3099/02

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(28 ottobre 2002)

Oggetto: Genocidio causato dall'AIDS nei paesi poveri dovuto all'obbligo di acquisto di preservativi americani imposto dal Presidente Bush

Il PAI (Population Active International), gruppo di ricerca indipendente, segnala l'aumento incalzante delle vittime dell'AIDS nei paesi poveri in via di sviluppo e nei paesi dell'Europa orientale e ritiene che la propagazione delle malattia sia in parte riconducibile alla grande mancanza di preservativi. Stando a tale relazione, le necessità di questi paesi sono stimate a 8 miliardi di preservativi all'anno mentre, in realtà, ne sono stati distribuiti 950 milioni nel 2000 (a fronte dei 970 milioni nel 1990) proprio quando, a livello mondiale, si registrano 14000 nuove vittime di AIDS al giorno.